



Estratto - Politica di applicazione di divieti di investimento in presenza di sanzioni internazionali

Indice

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Premessa e Generalità | 3 |
| 2 | Perimetro di applicazione | 3 |
| 2.1 | Sanzioni ONU | 3 |
| 2.2 | Sanzioni Unione Europea | 3 |
| 2.3 | Sanzioni USA | 4 |
| 2.4 | Sanzioni altri Stati | 4 |
| 3 | Disposizioni finali | 5 |

1 Premessa e Generalità

In un quadro internazionale sempre più complesso e interconnesso, capita sempre più frequentemente che gli organismi internazionali o alcuni Stati intervengano per influenzare la politica e le azioni di un Paese terzo, entità non statali, persone fisiche o giuridiche (come gruppi terroristici e singoli terroristi) tramite l'adozione delle c.d. "sanzioni internazionali".

Le sanzioni sono uno strumento di natura diplomatica o economica che intende determinare un cambiamento per quanto riguarda attività o politiche, come le violazioni del diritto e della sicurezza internazionale, dei diritti umani, dello stato di diritto o dei principi democratici. Con le sanzioni la comunità internazionale mira a limitare i comportamenti indesiderati tenuti da individui, gruppi o entità e a scoraggiare altri soggetti dal tenere gli stessi.

La natura delle sanzioni internazionali è varia, distinguendosi in restrizioni di carattere civile, economico, finanziario, amministrativo. A seconda dei casi, quindi, potrà capitare che siano imposti divieti di finanziamento, divieti di commercializzazione, congelamento di beni, embarghi economici, o altri tipi di provvedimenti.

La presente politica disciplina le linee guida adottate da Anima SGR S.p.A. (nel seguito la "Società" o la "SGR") al fine di dare applicazione ai divieti di investimento ivi rappresentati.

2 Perimetro di applicazione

Le misure restrittive imposte con le sanzioni possono essere dirette contro governi di Paesi terzi, entità non statali, persone fisiche o giuridiche (come gruppi terroristici e singoli terroristi). I soggetti che impongono le sanzioni internazionali sono molteplici, potendosi distinguere le sanzioni dell'ONU, dell'UE, di singoli Stati, tra cui ovviamente anche lo Stato italiano.

La SGR applica divieti di investimento in presenza di sanzioni internazionali emanate dalle seguenti Organizzazioni / Stati.

2.1 Sanzioni ONU

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite può intraprendere azioni per mantenere o ripristinare la pace e la sicurezza internazionale ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

Le sanzioni adottate dall'ONU possono essere dirette nei confronti di entità statali, persone fisiche e giuridiche.

Le decisioni del Consiglio di Sicurezza sulle sanzioni sono vincolanti per tutti gli Stati membri, con la conseguenza che la loro mancata esecuzione costituisce una violazione del diritto internazionale. Peraltro, i singoli Stati possono adottare misure che vanno oltre quanto stabilito dal Consiglio di Sicurezza.

2.2 Sanzioni Unione Europea

Le sanzioni, definite formalmente "misure restrittive", sono uno strumento della politica estera dell'Unione Europea, fondato sull'articolo 29 del Trattato Istitutivo dell'Unione. La loro adozione, il rinnovo o la cessazione sono assunte con una decisione del Consiglio all'unanimità.

L'ambito di applicazione e le modalità di attuazione delle stesse sono definiti in regolamenti, atti legislativi che devono essere applicati in tutti i loro elementi negli ordinamenti interni di tutti gli Stati Membri senza che sia necessario il loro recepimento nel diritto nazionale.

Le sanzioni UE possono colpire Paesi terzi, entità non statali o persone e hanno una durata predeterminata (normalmente 12 mesi), oltre la quale devono essere rinnovate dal Consiglio con una decisione all'unanimità.

Tenuti a osservare tali sanzioni sono le aziende UE, ovunque operanti, e le aziende non-UE quando intrattengono relazioni commerciali nell'UE. Invece, non essendo esse caratterizzate da extra-territorialità, non si applicano alle aziende non UE che intrattengono relazioni di affari con soggetti sanzionati al di fuori del territorio dell'UE stessa.

La violazione delle sanzioni imposte dall'UE comporta effetti differenti, in quanto questo profilo è rimesso ai singoli Stati membri, che non sempre prevedono una responsabilità penale. Al fine garantire maggiore uniformità, con la Decisione PESC 2022/2332, la violazione delle misure restrittive dell'Unione è stata inserita tra le sfere di criminalità di cui all'art. 83, § 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione, consentendo così al legislatore comunitario l'adozione di una direttiva che introduca norme penali minime in materia di violazione di sanzioni.

Gli Stati membri sono anche tenuti a identificare le autorità competenti per l'implementazione delle sanzioni. In Italia, tale autorità è stata identificata nel MEF e, in particolare, nel Comitato per la sicurezza finanziaria, che è competente per l'attuazione del congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute, direttamente o indirettamente, da individui ed entità inclusi nelle liste proposte dall'UE e dall'ONU. La competenza rispetto agli embarghi sui prodotti militari e "dual use" spetta al Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI).

2.3 Sanzioni USA

Le sanzioni adottate dal Presidente e/o dal Congresso USA vengono concretamente attuate dal Dipartimento del Tesoro e in particolare, dall'OFAC (Office of Foreign Assets Control).

L'OFAC dispone l'effettiva messa in atto delle sanzioni, aggiorna e monitora l'elenco dei Paesi sanzionati, delle persone fisiche, degli enti e delle organizzazioni coinvolti (SDN - Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), indagando anche su possibili violazioni delle sanzioni.

Particolarità del sistema sanzionatorio statunitense è che esso è caratterizzato da extra-territorialità. Gli Stati Uniti, infatti, considerano l'utilizzazione del dollaro come accettazione della sovranità e, quindi, anche delle leggi degli Stati Uniti. Basandosi su questo principio, le sanzioni sono distinte in primarie, ossia sanzioni che colpiscono direttamente le U.S. persons (cittadini statunitensi o residenti permanenti, entità organizzate negli Stati Uniti, comprese le filiali straniere, e chiunque si trovi negli Stati Uniti, incluse le filiali statunitensi di entità straniera e individui che si trovano fisicamente negli Stati Uniti), e sanzioni secondarie, ossia sanzioni che si applicano a qualsiasi persona o entità giuridica non statunitense che intrattenga rapporti commerciali o finanziari con soggetti sanzionati SDN.

Per il tramite delle sanzioni secondarie, gli Stati Uniti mirano a impedire a terzi di avere attività commerciali con Paesi oggetto delle sanzioni americane, con l'intento di rafforzare gli effetti delle sanzioni primarie e proteggere gli interessi di sicurezza nazionale.

In relazione ai commerci, si segnalano poi la competenza del Consiglio di Stato, e segnatamente del Directorate of Defense Trade Controls (DDTC), in relazione ad armi e servizi di difesa inseriti nella U.S. Munition List (c.d. normativa ITAR); e la competenza del Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio in relazione ai prodotti "dual use" (c.d. normativa EAR).

2.4 Sanzioni altri Stati

Nell'ambito della propria attività di monitoraggio vengono ricomprese le sanzioni applicate anche dai seguenti Stati:

- Italia;
- Regno Unito;
- Svizzera;
- Giappone;

- Canada;
- Australia.

3 Disposizioni finali

La presente Politica è comunicata a tutto il personale della SGR.

La SGR richiede che i gestori di portafoglio terzi da essa eventualmente delegati seguano questi principi o, in alternativa, adottino delle linee guida proprie coerenti con i principi adottati nella presente Politica. A sua volta, per i patrimoni delegati da terzi alla SGR, l'eventuale estensione delle verifiche sulle sanzioni è definito d'intesa con il delegante.

Le modifiche e integrazioni alla presente Politica sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. Possono essere approvate dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, in via disgiunta, le modifiche e integrazioni di carattere meramente formale (ad esempio, per adeguamenti alla normativa di legge e/o regolamentare, alla normativa interna aziendale, alla struttura organizzativa della Società).